



COMUNE DI OSTIANO

Piazza Marconi n° 5 - 26032 – OSTIANO
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00322970195

STATUTO

DEL

COMUNE DI OSTIANO

approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
n. 59 del 20/12/2008
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Straordinaria Inserzioni n.9/1 del 02/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carolina Cappelli

INDICE

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ARTICOLO 1 - Il Comune**
- ARTICOLO 2 - Il territorio, il gonfalone e lo stemma**
- ARTICOLO 3 - I principi di azione, di liberta', di eguaglianza, di solidarieta', di giustizia, di associazione**
- ARTICOLO 4 - Formazione ed educazione giovanile**
- ARTICOLO 5 - Consiglio comunale ragazzi**
- ARTICOLO 6 - La programmazione**

CAPO II - FUNZIONI E POTESTA' REGOLAMENTARE

- ARTICOLO 7 - Le funzioni del Comune**
- ARTICOLO 8 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale**
- ARTICOLO 9 - Regolamenti**

CAPO III - PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

- ARTICOLO 10 - Partecipazione**
- ARTICOLO 11 - Informazione e diritti dei cittadini**
- ARTICOLO 12 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive**
- ARTICOLO 13 - Libere forme associative**
- ARTICOLO 14 - Organismi di partecipazione**
- ARTICOLO 15 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte**
- ARTICOLO 16 - Consultazione**
- ARTICOLO 17 - Referendum**
- ARTICOLO 18 - Difensore Civico**

CAPO IV - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

- ARTICOLO 19 - Organi del Comune**
- ARTICOLO 20 - Il Consiglio comunale : poteri**
- ARTICOLO 21 - Le competenze del Consiglio comunale**
- ARTICOLO 22 - Gruppi consiliari**
- ARTICOLO 23 - Commissioni consiliari**
- ARTICOLO 24 - Diritti, poteri ed obblighi dei consiglieri comunali**

- ARTICOLO 25 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei consiglieri comunali
- ARTICOLO 26 - Decadenza
- ARTICOLO 27 - Regolamento Interno
- ARTICOLO 28 - Composizione della Giunta
- ARTICOLO 29 - Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta
- ARTICOLO 30 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo
- ARTICOLO 31 - Le competenze della Giunta
- ARTICOLO 32 - Il Sindaco: funzioni e poteri
- ARTICOLO 33 - Il Sindaco : competenze
- ARTICOLO 34 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

CAPO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- ARTICOLO 35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- ARTICOLO 36 - Il Direttore generale
- ARTICOLO 37 - Il Segretario comunale
- ARTICOLO 38 - I pareri

CAPO VI - I SERVIZI

- ARTICOLO 39 - I Servizi pubblici locali
- ARTICOLO 40 - Le Convenzioni
- ARTICOLO 41 - I Consorzi
- ARTICOLO 42 - Istituzioni
- ARTICOLO 43 - Aziende Speciali
- ARTICOLO 44 - Società per azioni e a responsabilità limitata
- ARTICOLO 45 - Accordi di programma
- ARTICOLO 46 - Unione di Comuni

CAPO VII - COLLABORAZIONE TRA COMUNE, REGIONE E PROVINCIA

- ARTICOLO 47 - I principi di collaborazione
- ARTICOLO 48 - La collaborazione alla programmazione

CAPO VIII - FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

- ARTICOLO 49 - Autonomia finanziaria
- ARTICOLO 50 - Controlli di gestione
- ARTICOLO 51 - Servizio di Tesoreria

- ARTICOLO 52 - Contabilità e Servizio finanziario**
- ARTICOLO 53 - Verifica dell'efficienza ed efficacia**
- ARTICOLO 54 - Revisore del conto**

CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

- ARTICOLO 55 - Deliberazione dello Statuto**
- ARTICOLO 56 - Modifiche dello Statuto**
- ARTICOLO 57 - Entrata in vigore**

<h2>CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI</h2>
--

- ARTICOLO 1 - Il Comune**

1. Il Comune di Ostiano è Ente territoriale autonomo nell'ambito delle norme della Costituzione, dell'ordinamento della Comunità Europea, del presente statuto nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalle leggi. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.

ARTICOLO 2 - Il territorio, il gonfalone e lo stemma

1. Il Comune di Ostiano, già parte del territorio di Brescia, pervenne tra i possedimenti della famiglia Gonzaga nella prima metà del secolo XV; famiglia alla quale appartenne, nei vari rami, sino al 1746.
Dal 1868 è parte integrante della provincia di Cremona.
Nella divisione religiosa è iscritto tra le parrocchie delle diocesi di Mantova dal 1784, quando fu staccato da quella di Brescia alla quale apparteneva ab origine.
2. Il territorio del Comune di Ostiano si estende per Kmq. 19.84 lungo la riva sinistra del fiume Oglio, al di sotto della confluenza del fiume Mella e al confine della provincia di Cremona con quella di Brescia.
Il ponte sul fiume Oglio serve da collegamento fra le due province.
Il Comune comprende il Capoluogo, cascine e alcune case sparse senza le caratteristiche di frazioni.
Il territorio del Comune confina a:
NORD: con i Comuni di Pralboino (BS) e Gambara (BS);
EST: con il Comune di Volongo (CR);
SUD: con i Comuni di Pessina Cremonese (CR) e Gabbioneta Binanuova (CR);
OVEST: con il Comune di Seniga (BS).
3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, e nei termini da essa stabiliti.
4. La sede del Comune è in P.zza Marconi al numero civico 5.
Presso di essa si riunisce il Consiglio, la Giunta e le Commissioni consiliari salvo esigenze particolari opportunamente motivate che possono vedere tali organi riuniti in altra sede.
5. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.
6. Il Comune ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone.
Le caratteristiche dello Stemma del Comune sono costituite da una porta ogivale al naturale, con i pannelli a sbalzo, chiusa da un catenaccio di ferro e serrata in un portale di marmo capitellato lateralmente, con un gradino, inserito in una blasonatura azzurra sovrastata da una corona a cerchio aperto di quattro pusterle (tre visibili) con due cordonature a muro sui margini sostenente una cinta aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da una merlatura alla ghibellina, il tutto d'argento murato di nero e la scritta Comune di Ostiano.

Sono vietati la riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone per fini politici o commerciali.

La riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone sono consentiti a terzi previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 3 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3. Riconosce e tutela le formazioni sociali, ne sostiene il libero svolgimento sia in gruppi che in istituzioni e ne favorisce lo sviluppo nelle forme democratiche.
4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende, istituzioni ad esso dipendenti, in conformità delle norme in materia.
5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana, concorre alla tutela della salute, garantisce l'assistenza sociale, promuove la salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio naturale storico artistico e della toponomastica antica.

ARTICOLO 4 - Formazione ed educazione giovanile

1. Il Comune si impegna ad adottare iniziative atte a favorire la formazione e l'educazione dei giovani in forme associative che valorizzino lo spirito di solidarietà e la personalità dei singoli.
2. A tal fine incoraggia e sostiene le attività sportive dilettantistiche di gruppo, le iniziative culturali e di occupazione del tempo libero anche in collaborazione con enti, associazioni e organismi di partecipazione.

ARTICOLO 5 - Consiglio comunale ragazzi

1. Il Comune sostiene la crescita dei giovani favorendo le iniziative che mirano ad integrare la scuola con il territorio e l'ambiente.
2. Allo scopo di consentire ai minori una diretta partecipazione all'attività dell'Ente può essere disposta la costituzione del "*Consiglio comunale dei ragazzi*", da intendersi come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività che interessano i giovani e in particolare in materia di diritto allo studio, sport, attività culturali ricreative, tempo libero, politica ambientale.
3. Le modalità di costituzione del "Consiglio comunale dei ragazzi", i criteri di funzionamento e le altre condizioni operative formano oggetto di apposito regolamento.

ARTICOLO 6 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro.

CAPO II - FUNZIONI E POTESTA' REGOLAMENTARE

ARTICOLO 7 - Le funzioni del Comune

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge, per settori organici; esse attengono secondo i fini già enunciati:
 - a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio, delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione sia singola che associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più razionale decentramento dei servizi;
 - b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia e efficienza;
 - c) tutela e riconosce priorità alle fasce deboli e soggetti svantaggiati onde favorirne l'integrazione nella scuola e nel lavoro.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con enti locali e territoriali.

ARTICOLO 8 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

ARTICOLO 9 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto.
2. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai cittadini.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e, pertanto, accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO III - PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

ARTICOLO 10 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, per l'intrinseco valore democratico al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tal fine:
 - a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
 - d) promuove organismi di partecipazione popolare;
 - e) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente residenti.

ARTICOLO 11 - Informazione e diritti dei cittadini

1. Il Comune al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale con le modalità stabilite da apposito Regolamento, garantisce alla popolazione le necessarie informazioni sull'attività svolta e in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni e i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino in base alla loro presentazione al protocollo.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità e i tempi stabiliti da apposito regolamento, ai provvedimenti amministrativi e eventualmente di averne copia.

4. Il regolamento disciplina l'accesso da parte degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

ARTICOLO 12 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno la facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
7. Il Comune in conformità del D.Lgs. 20.06.2003 n.196, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
8. Le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 13 della Legge n. 349/86, possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

ARTICOLO 13 - Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale. Nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce:
 - a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
3. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, concedere l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale

pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento della attività associativa.

4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni, servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire pari opportunità.

ARTICOLO 14 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune adotta ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare all'amministrazione locale:
 - a) convocando assemblee cittadine, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, tra le quali quelle di cui alla lettera e), comma 2 del precedente art. 10, per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti o temporanei;
 - b) consultando organizzazioni sindacali di categoria, organizzazioni e associazioni locali;
 - c) promovendo organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Detti organismi possono essere costituiti per materie ed attività specifiche.
3. Gli organismi di partecipazione per materie e attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

ARTICOLO 15 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

I cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. L'apposito Regolamento stabilisce le modalità di esercizio dell'istanza.

DIRITTO DI PETIZIONE

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione e ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
3. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Delle istanze, petizioni, proposte e relative risposte è inviata copia, a cura del Segretario comunale ai capigruppo consiliari e al difensore civico.

ARTICOLO 16 - Consultazione

Gli organi comunali dispongono forme di consultazione sia tra la popolazione sia tra categorie e settori di essa tramite strumenti di carattere statistico, avvalendosi dei servizi operanti all'interno della struttura amministrativa o con l'apporto di professionalità esterne, al fine di acquisire una migliore conoscenza dei problemi.

ARTICOLO 17 - Referendum

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
2. E' consentito indire referendum abrogativi per l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale. La proposta di abrogazione, o di revoca, si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. E' consentito indire referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.
Qualora la proposta comportasse l'abrogazione di atti generali esistenti o di norme comunali, essi devono essere puntualmente indicati. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
 - revisione dello statuto comunale;
 - tributi, bilancio e tariffe comunali;
 - urbanistica;
 - materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.
5. I referendum sono indetti su richiesta:
 - a) del Consiglio comunale, mediante delibera approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.
 - b) del 10% (dieci per cento) dei cittadini residenti aventi diritto di voto al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di referendum consultivo e del 25% (venticinque per cento) dei cittadini residenti aventi diritto di voto al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di referendum abrogativo o propositivo.

6. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
7. Il Sindaco, verificata l'ammissibilità del quesito, iscrive la mozione all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
8. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve inoltrarsi al Sindaco e corredata da:
 - i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
 - l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
 - le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
9. Il Segretario comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto, entro 15 (quindici) giorni, il numero di firme valide.
10. Entro i successivi 15 (quindici) giorni, il Sindaco trasmette la richiesta di referendum alla Giunta, che si pronuncia sull'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 9.
11. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare è respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - insufficienza del numero di firme valide;
 - incompetenza comunale in materia;
 - in quanto concernente materie di cui al precedente comma 4;
 - incomprendibilità o indeterminazione del quesito.
12. Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° (trentesimo) e il 90° (novantesimo) giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e le votazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali e di comitati di frazione.
13. Hanno diritto di voto ai referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 (otto) alle ore 20 (venti).
14. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibile le norme dei referendum nazionali.
15. L'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio all'onere finanziario relativo alle spese del referendum.
16. Il referendum è valido solo se vi abbiano partecipato il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto.

art. 18 - Difensore civico

1. Il Comune può istituire anche in forma convenzionata con propria deliberazione, la figura del Difensore civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione.
2. Compito del Difensore civico è di segnalare agli organi competenti, anche su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della Legge 05.02.1992 n. 104.
4. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale – a maggioranza assoluta dei componenti assegnati – tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza che abbiano compiuto i 25 (venticinque) anni e non abbiano superato i 70 (settanta).
5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio comunale.
6. Il Difensore civico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale che lo ha eletto; può essere revocato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti assegnati.
7. Il Difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
8. Per le attività del Difensore civico il Comune mette a disposizione i mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni.
9. Il Difensore civico ha il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e di averne copia senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore civico e uffici comunali è il Segretario comunale.
10. Il Difensore civico presenta al Sindaco al 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio ed invio ai Consiglieri comunali.
11. In sede di nomina del Difensore civico il Consiglio comunale fisserà eventuali indennità di carica o rimborso spese.
12. Nel caso in cui il Difensore civico sia istituito con altri Comuni o con la Provincia l'indennità sarà stabilita dalla convenzione stipulata fra gli enti convenzionati.

CAPO IV - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ARTICOLO 19 - Organi del Comune

1. Gli organi di governo del Comune, in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni sono:
 - a) il Consiglio comunale
 - b) la Giunta comunale
 - c) il Sindaco
2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne è il legale rappresentante. È capo dell'amministrazione e ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
5. La legge regola la durata in carica del Sindaco, del Consiglio comunale, il numero dei consiglieri assegnati al Comune, le modalità della elezione, la loro posizione giuridica.

6. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ARTICOLO 20 - Il Consiglio comunale : poteri

1. Il Consiglio comunale è dotato di propria autonomia sia organizzativa che funzionale, rappresenta la collettività e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla sua convocazione. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

ARTICOLO 21 - Le competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:

1. organizzazione istituzionale dell'Ente:
 - a) Statuto.
 - b) Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento.
 - c) Convalida dei Consiglieri eletti.
 - d) Costituzione delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
 - e) Costituzione delle commissioni consiliari.
2. Esplicazione dell'autonomia giuridica:
 - a) Regolamenti comunali, con esclusione di quelli la cui adozione e' riservata ad altro organo dalla legge.
 - b) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
 - c) Istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
 - d) Elezione del Difensore civico.
3. Attività di indirizzo:
 - a) Indirizzi generali di governo.
 - b) Relazioni previsionali e programmatiche – piani finanziari.
 - c) Programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici.
 - d) Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni – rendiconto.
 - e) Piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e eventuali deroghe.
 - f) Pareri sulle dette materie.

- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
4. Organizzazione interna dell'ente:
 - a) Criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - b) Assunzione diretta dei pubblici servizi.
 - c) Concessione dei pubblici servizi.
 - d) Costituzione di istituzioni.
 - e) Costituzione di aziende speciali e loro statuti.
 - f) Indirizzi operativi per le aziende e istituzioni.
 - g) Costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata.
 - h) Partecipazione dell'ente a società di capitali.
 - i) Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
 5. Organizzazione esterna dell'ente:
 - a) convenzioni tra Comuni, Province e altri enti pubblici;
 - b) costituzione e modificazione di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma;
 - c) definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; nonché dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni nei casi espressamente riservati dalla legge.
 6. Gestione ordinaria e straordinaria :
 - a) acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - b) partecipazione a società di capitali;
 - c) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
 - d) emissione dei prestiti obbligazionari;
 - e) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
 7. Controllo dei risultati di gestione:
 - a) nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità partecipa alla definizione, all'adeguamento dello stato di attuazione dei programmi, e ne esercita il controllo periodico della capacità di spesa, dei rendiconti di gestione e dei conti consuntivi riguardanti i programmi stessi.
 - b) elezione del revisore del conto.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

ARTICOLO 22 - Gruppi consiliari

Il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 23 - Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri sono istituite la commissione permanente per quanto concerne la tutela e lo sviluppo del territorio, la commissione attività culturali, e possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché Commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive secondo le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
3. Il Regolamento può prevedere, altresì, l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
4. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari di indagine e di quelle che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il regolamento determina la procedura di nomina del presidente.

ARTICOLO 24 - Diritti, poteri e obblighi dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende pubbliche, Istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori delegati debbono rispondere entro 30 (trenta) giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché della eventuale votazione delle mozioni sono definite dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 (venti) giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. I consiglieri comunali possono proporre emendamenti allo schema di bilancio annuale dando indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.

ARTICOLO 25 - Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto sino all'esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento per il funzionamento degli organi collegiali, sono indirizzate dal consigliere al consiglio. Devono essere personalmente presentate in forma scritta e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
3. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 (cinque) giorni.
4. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 26 - Decadenza

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza per i motivi di cui al comma precedente sono disciplinate dalla legge.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per n. 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze ingiustificate maturate dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta (raccomandata AR) ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

ARTICOLO 27 - Regolamento Interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

ARTICOLO 28 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 6 (sei).
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri comunali i cittadini, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco, non possono far parte della Giunta né essere nominati in rappresentanza del Comune.
4. I componenti della Giunta comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, di parenti o affini fino al quarto grado.
5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio.

ARTICOLO 29 - Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, e diviene membro del Consiglio comunale con diritto di voto.
2. Il Sindaco, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 28, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. La prima seduta del Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco neo eletto ed è convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla prima seduta il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo assessore in sostituzione del dimissionario.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
8. La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 30 - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica dell'attuazione del programma da parte del Consiglio avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia del tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicandone le linee di fondo.

ARTICOLO 31 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, del Sindaco o degli organi di decentramento previste dalle leggi o dallo statuto; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. La Giunta riferisce, almeno una volta all'anno, al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale.
6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche e umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
7. La Giunta, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei capitoli.
8. La Giunta determina le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi, salvo diverse disposizioni di legge.

9. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi all'adozione ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 32 - Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio in qualità di Presidente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana (secondo la seguente formula: << Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene>>).
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'art. 2, comma 6 dello Statuto, da portarsi a tracolla.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
7. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale il Sindaco adotta ordinanze contingibili, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
8. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
9. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, e d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
10. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi e con le modalità dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.
11. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali (compresi quelli di collaborazione esterna) secondo le modalità

ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale.

12. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi il Segretario comunale.
13. Il Sindaco può nominare il Direttore generale e lo può revocare.
14. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 33 - Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale, convoca e presiede il Consiglio comunale fissando per i due organi l'ordine del giorno e determinando il giorno e l'ora dell'adunanza.
 - b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.
 - c) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge (art. 59 del D.lgs. 267/2000).

Il Vicesindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale solo se ricopre la carica di consigliere comunale.

Il Vicesindaco, che fa legalmente le veci del Sindaco, esercita anche le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (*attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale*).
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) esercita la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;
 - h) cura l'osservanza dei regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - j) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;
 - l) procede alla nomina e revoca di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 30 del presente Statuto con potestà di attribuzione di funzioni al Segretario ai sensi art. 97, c. 4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;
 - m) adotta quale rappresentante della comunità locale le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
2. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Il Sindaco, nell'ambito del proprio Comune, è responsabile della Protezione Civile.

Al Sindaco sono trasferite le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

ARTICOLO 34 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Ne consegue lo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 53 del D. Lgs. 267/2000.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

CAPO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 35 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita ai dirigenti.
3. Nel rispetto della legge, dello Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Spettano ai Dirigenti, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del D.Lgs. 267/2000.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco .
5. Le funzioni di cui al comma 4 che precede con esclusione di quelli di cui alla lett. f) e g) possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi art. 97, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
6. Il Dirigente, Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario comunale nel caso di cui al comma 5 del presente articolo sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
8. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
9. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
10. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell'incarico, che non potrà avere durata superiore al mandato del Sindaco, il trattamento economico equivalente a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
11. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto

dall'articolo 169 del D.LGS.267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reintereata o nei casi disciplinati dall'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

12. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
14. Con apposito Regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

ARTICOLO 36 - Il Direttore generale

1. Previa stipula delle convenzioni previste all'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco può procedere ai sensi art. 30, 11° comma dello Statuto alla nomina del Direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco può conferire al Segretario comunale ai sensi art. 108 4° comma del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di Direttore generale.
3. Al Direttore generale compete:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive del Sindaco;
 - b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente ad eccezione del Segretario comunale.
4. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

ARTICOLO 37 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000;
2. La legge e il Regolamento di cui all'art. 103 del D.Lgs. 267/2000 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 267/2000. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha

nominato, il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario comunale su richiesta del Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, svolgerà i compiti su richiamati a mezzo di relazioni e contributi scritti.
7. Il Segretario comunale :
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. Il Segretario comunale, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'ente.
9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
10. Il Segretario comunale, ove non sia nominato un Direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa .
11. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l'individuazione di un Vicesegretario con funzioni di coordinatore del Segretario comunale e di sostituzione del titolare nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 38 - I Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, quando cio' comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO VI - I SERVIZI

ARTICOLO 39 - I Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia o in concessione a terzi, attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
 - d) a mezzo dell'Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora si rende opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati anche senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
3. Le decisioni sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.
4. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla Giunta comunale in misura tale da assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della annessa gestione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 267/2000.
5. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dal capo III del D.Lgs.,. 286/1999 relativamente alla loro qualità ed alla carta dei servizi.

ARTICOLO 40 - Le Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione dei contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la costituzione di uffici comunali, che operano con personale distaccato, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti.
Le funzioni possono essere anche delegate ad uno degli enti contraenti.

ARTICOLO 41 - I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, anche sociali, e l'esercizio associato di funzioni può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali (di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000) in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tale fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/18.8.2000, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 267/18.8.2000 e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale o creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
10. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000 si applicano le norme previste per le aziende speciali.

ARTICOLO 42 - Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, in numero di quattro, sono nominati o revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi dell'Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento.
5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e economicità, ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del conto del comune.

ARTICOLO 43 - Aziende Speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m) e 50 del D.Lgs. 267/2000.
3. La nomina o la revoca dei rappresentanti del Comune presso le aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e in conformità a quanto previsto dai singoli statuti.
4. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza e economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini del comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Comune ed azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.

ARTICOLO 44 - Società per azioni e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni o la Società a responsabilità limitata sono costituite a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice civile.
4. Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.
Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società stabiliti nell'atto costitutivo con l'osservanza delle disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice civile e la deroga stabilita dall'art. 67 del D.Lgs. 267/2000.
5. Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori o Sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 267/2000 e dell'atto costitutivo della società.
Altresì tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del Collegio dei revisori nelle Società miste di cui al D.P.R. 16.9.1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della Società.
Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art.67 del D. Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 45 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.
3. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime dei Sindaci e delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

7. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
8. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione, per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
9. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.
11. Gli accordi di programma, ad eccezione di quelli che comportano variazioni degli strumenti urbanistici o al bilancio, sono conclusi dal Sindaco.

ARTICOLO 46 - Unione di Comuni

1. Il Comune, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza, può promuovere o aderire a una Unione di Comuni.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi Consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione, le modalità per la loro costituzione e stabilisce altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve prevedere che il Presidente dell'Unione venga scelto fra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. In particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

CAPO VII - COLLABORAZIONE TRA COMUNE, REGIONE E PROVINCIA
--

ARTICOLO 47 - I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità'.
2. Il Comune e la Provincia, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga utile e necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nei settori economico-produttivo, commerciale-turistico, sociale, culturale, sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 48 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

CAPO VIII - FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 49 - Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2. Il Comune disciplina le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicando i principi previsti dallo "Statuto dei diritti del contribuente" approvato con Legge 27.7.2000 n. 212
3. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
4. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.
5. Nel rispetto dell'art. 152 del D.Lgs. 267/2000 il Comune applica i principi contabili stabiliti nel Testo unico con apposito Regolamento di contabilità.

ARTICOLO 50 - Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa e è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvalgono del Revisore del conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli artt. 196 e seguenti del D.Lgs. 267/18.8.2000 e successive modifiche e nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

ARTICOLO 51 - Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'art. 208, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzata, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.
2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dall'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di Contabilità.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente comunale. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri del Segretario e del Direttore Generale, se nominato e ogni altra incompatibilità prevista dalla legge.

ARTICOLO 52 - Contabilità e Servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e dei servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi, viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.
3. La Giunta comunale in conformità all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale, se nominato, definisce il piano esecutivo di gestione o il piano risorse ed obiettivi, emanando apposite direttive e criteri. Determina nel contempo gli obiettivi di gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi o al Segretario comunale.
4. Il Responsabile del servizio con il coordinamento del Segretario comunale, effettua la valutazione dei progetti e accerta la relativa corrispondenza al programma ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
5. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ARTICOLO 53 - Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

ARTICOLO 54 - Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza dei consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore contabile scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'ordine dei dottori commercialisti ovvero al Registro dei revisori contabili.
2. Il Revisore contabile dura in carica tre anni e e' rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore contabile le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
4. Il Revisore contabile svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività e economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'art. 223 del D.Lgs. 267/2000.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore contabile ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può, altresì, partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari al Revisore contabile sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, al Revisore contabile sono trasmesse da parte del Responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
6. Il Revisore contabile è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
8. Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario procedere ad atti di controllo; Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.
9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/18.8.2000.
10. Il Revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'Ente.

CAPO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 55 - Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 56 - Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio ai consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

ARTICOLO 57 - Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio.